

Motivi in fatto ed in diritto della decisione. — 1. - Premessa. 1.1. - Con atto di citazione datato 4 novembre 2016 ritualmente notificato, la società Eurofins Modulo Uno s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Trisoglio Paolo, ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino la società Inspecta s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo, nel merito, sostanzialmente l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

1.2. - In data 27 marzo 2017 si è costituita ritualmente telematicamente la parte convenuta società Inspecta s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Maffei Carlo, depositando e scambiando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendone il rigetto.

1.3. - All'esito dell'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c., differita con decreto del giudice istruttore ex art. 168 bis, ultimo comma, c.p.c., al 29 marzo 2017 il giudice istruttore si è riservato e, con ordinanza in data 3 aprile 2017, sciogliendo la predetta riserva, ha esposto alle parti la seguente proposta transattiva o conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. (inserito dal d.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013 n. 98):

- tenuto conto di quanto riferito dalle parti nei rispettivi atti introduttivi;
- preso atto dei documenti prodotti dalle parti;
- tenuto conto del provvedimento cautelare concesso;
- considerato il rischio di causa;
- tenuto conto del notevole aggravio di costi processuali derivante dal proseguimento della presente causa, con possibile prosecuzione in appello e presso la Corte suprema di cassazione;
- versamento della somma omnicomprensiva per capitale ed interessi di euro 95.000 dalla parte convenuta alla parte attrice, a spese compensate, a saldo e stralcio delle rispettive pretese.

1.4. - All'udienza in data 3 maggio 2017 la parte attrice ha dichiarato di accettare la predetta proposta conciliativa del giudice ex art. 185 bis c.p.c., mentre la parte convenuta ha dichiarato di essere disponibile ad una definizione transattiva, ma di non poter accettare la somma proposta di euro 95.000 del giudice ex art. 185 bis c.p.c. (Omissis)

1.7. - Infine, all'udienza in data 20 giugno 2018 il giudice istruttore, fatte precisare alle parti costituite le conclusioni così come in epigrafe, ha rimesso la causa al collegio per la decisione. (Omissis)

4. - Sulle domande di merito proposte dalla parte attrice. 4.1. - Come si è detto, la parte attrice ha chiesto, nel merito:

a) di accertare la violazione da parte di Inspecta dei diritti di proprietà intellettuale di Eurofins e, per l'effetto, in applicazione degli art. 98, 99 e 129 cod. proprietà industriale, di confermare il sequestro degli asset illecitamente detenuti da Inspecta riferibili a tali diritti di proprietà intellettuale e l'inibitoria concessi dal tribunale in fase cautelare, oltre alla penale in caso di violazione;

b) di accertare la concorrenza sleale da parte di Inspecta nei confronti di Eurofins e, per l'effetto, in applicazione degli art. 2599 e 2600 c.c., concedere e/o confermare il sequestro di tutti i beni di proprietà intellettuale di Eurofins detenuti illecitamente da Inspecta;

c) ad integrazione di quanto statuito dal giudice cautelare, di estendere i provvedimenti del sequestro e dell'inibitoria, oltre che della penale, anche agli asset nn. 8 e 9 di cui alla relazione peritale ing. Ribero, così come ai circa 600 file di MS Word rinvenuti in sede di descrizione ed a tutti quegli ulteriori dati segreti o riservati che in corso di causa risulteranno essere di proprietà di Eurofins;

d) per l'effetto, di dichiarare tenuta e, conseguentemente, condannare Inspecta al pagamento a favore dell'esponente, a titolo di risarcimento del danno, della somma complessiva di euro 728.000,

o della diversa, minore o maggiore, somma ritenuta di giustizia, se del caso con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.

Le suddette domande risultano fondate e meritevoli di accoglimento, sia pure nei limiti e secondo le precisazioni che seguono.

4.2. - La società attrice, la società Eurofins Modulo Uno s.r.l., asserisce che la società convenuta Inspecta s.r.l. abbia posto in essere una condotta, da un lato, in violazione dei diritti di proprietà intellettuale di cui all'art. 98 cod. proprietà industriale e, dall'altro, ascrivibile alla figura della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c.

Precisamente, a sostegno delle proprie domande, la parte attrice ha dedotto, in particolare:

— che Inspecta s.r.l. nasceva nel 2011, su iniziativa di alcuni soci e dipendenti (taluni in posizione apicale nelle rispettive aree di competenza) di Eurofins Modulo Uno s.r.l., tra cui i sig. Maffei Carlo, Maffei Andrea, Vaisitti Bruno, Petrini Roberto, Pasqua Marco, Martinetto Marco, Rocchi Roberto e Parenzan Antonio;

— che entrambe le parti operano esattamente nel medesimo settore, svolgendo attività di ispezione, certificazione e verifiche periodiche, entrambe debitamente abilitate per le verifiche periodiche di ascensori, impianti elettrici e attrezzature di lavoro;

— che Inspecta s.r.l. si avvale poi della collaborazione della consorella Tharsos s.r.l., che opera nel settore della consulenza e funge da procacciatore d'affari per Inspecta s.r.l.;

— che l'attività di Eurofins Modulo Uno s.r.l., tuttavia, è assai più risalente (di oltre quarant'anni per ciò che attiene alla salute e sicurezza sul lavoro e di circa venti nel settore specifico delle suddette verifiche periodiche) ed è dunque evidente che, durante tale lungo periodo di tempo, la stessa abbia accumulato un patrimonio rilevantissimo di conoscenze tecniche e commerciali, che ha avuto cura di catalogare e archiviare nel corso degli anni, così da dare vita a un corpus organizzato (in formato elettronico, in quelli che si chiamano database o DB) di dati e informazioni riguardanti la propria clientela e i rapporti con la stessa, che vanno dalla «semplice» anagrafica, ai riferimenti (telefoni e indirizzi di posta e posta elettronica) delle persone da contattare, alle tipologie e caratteristiche dell'oggetto delle verifiche, sino a tutti gli elementi essenziali relativi ai contratti dalla stessa conclusi, comprendenti in particolare durata (e dunque date delle verifiche), prezzi ed eventuali particolari condizioni o situazioni rilevate in sede di verifica; si tratta di dati per loro natura segreti, che non solo devono essere mantenuti tali da Eurofins Modulo Uno s.r.l., che, infatti, li tutela mediante idonei strumenti di sicurezza quanto alla loro collocazione e alle procedure di accesso ai medesimi, ma che per l'appunto costituiscono un asset essenziale e strategico per lo svolgimento della sua attività;

— che Inspecta s.r.l., che ben lecitamente avrebbe potuto utilizzare le conoscenze ed esperienze personali dei suoi fondatori e collaboratori, ha purtroppo cercato e trovato una facile, quanto illecita, scorciatoia: approfittando delle credenziali in possesso dei medesimi, che avevano consentito loro di accedere ai dati sopra indicati, traendone illecitamente copia, ne ha fatto abbondante e fruttuoso uso nel corso degli anni, sino a quando una serie di circostanze, in parte fortuite, non ha consentito a Eurofins Modulo Uno s.r.l. di acquisire finalmente le prove di quanto da sempre sospettato;

— che l'illecito commesso è dunque duplice, in quanto attiene sia al profilo dell'appropriazione e utilizzo di know-how ex art. 98 e 99 cod. proprietà industriale, sia a quello della concorrenza sleale per contrarietà alla correttezza professionale, ex art. 2598, n. 3, c.c.;

— che, in estrema sintesi, Inspecta s.r.l. non si è limitata a modellare la sua attività esattamente su quella svolta da Eurofins Modulo Uno s.r.l., ma ha illecitamente usufruito di un travaso di esperienze e dati che non erano in alcun modo nella disponibilità delle persone che lo hanno materialmente attuato;

— che i dati e le informazioni di Eurofins Modulo Uno s.r.l. sopra menzionati costituiscono senza alcun dubbio know-how ai sensi dell'art. 98 cod. proprietà industriale; quanto alla loro natura, essa è per la maggior parte riservata e/o segreta, nel senso che non sono in alcun modo disponibili sul mercato e al pubblico degli operatori, ovvero derivano da esperienze aziendali, dal momento che tali informazioni attengono: alle modalità operative di esecuzione dei servizi e di sviluppo degli stessi; ai clienti (in particolare, anagrafiche e contatti personali); alla natura dei contratti in essere con gli stessi e alle loro condizioni, ivi incluse la data di decorrenza e di scadenza e le modalità di rinnovo, nonché le condizioni economiche di volta in volta contrattate e praticate; alla precisa localizzazione e alle caratteristiche tecniche degli impianti dei clienti; alle scadenze delle verifiche periodiche di ogni singolo impianto e ai loro esiti, incluse eventuali problematiche riscontrate; tutto ciò è disponibile solo all'interno della rete informatica aziendale chiusa di Eurofins Modulo Uno s.r.l., alla quale non solo nessun soggetto esterno all'azienda può accedere, ma anche tra i dipendenti, solo alcuni sono autorizzati ad accedervi;

— che, più in dettaglio, tali informazioni e dati si trovano archiviati e organizzati in due distinti database (in precedenza erano tre) afferenti a software denominati, rispettivamente, «lift» (per la gestione delle attività relative alle verifiche periodiche e straordinarie degli ascensori) e «commesse» (per la gestione delle attività relative alle verifiche periodiche e straordinarie di impianti elettrici e di verifica attrezzature da lavoro (ai quali in passato si univa anche il database marketing, dal 2013 incorporato nel DB commesse);

— che il tutto è sottoposto da Eurofins Modulo Uno s.r.l. a stringenti misure di sicurezza, proprio per la sua rilevanza, ed altresì per rispettare gli obblighi di riservatezza nei confronti dei propri clienti, nonché per salvaguardare il proprio patrimonio commerciale e tecnico; come ampiamente documentato, per poter accedere ed eventualmente estrarre i dati dai software aziendali di Eurofins Modulo Uno s.r.l. («commesse», «lift», «marketing»), così come avviene nelle altre due società del gruppo nate per scissione dalla Eurofins Modulo Uno (Eurofins Product Testing Italy s.r.l. e Eurofins Consulting s.r.l.) è necessario avere a disposizione:

- un account ufficiale aziendale <nomecognome@eurofins.com>;
- un computer abilitato ad operare nella rete interna di Eurofins;
- una password con elevato grado di sicurezza, da digitare ad ogni accesso (contenente lettere, numeri e caratteri speciali, che deve essere modificata con una frequenza non superiore ai tre mesi);
- un ulteriore nome utente specifico e relativa password specifica, forniti dal gestore dei sistemi a seguito di autorizzazione del responsabile dell'azienda o dell'area di riferimento;
- uno specifico permesso per poter accedere o meno, e con differenti gradi di accesso, a specifiche aree e database al fine di poter compiere determinate operazioni/estrazioni;

— che in Eurofins sono quindi in uso approfondite procedure (v. anche l'ampiezza dei manuali) per quanto attiene alla gestione delle informazioni digitali, agli accessi ai sistemi informatici, alla creazione e alla gestione delle singole password e ai diversi livelli di accesso e fruibilità, ai quali i dipendenti si devono scrupolosamente attenere;

— che, infine, per quanto attiene al loro valore economico, esse rappresentano il principale asset commerciale dell'azienda, dal quale la stessa trae il proprio profitto: in tali database sono infatti contenuti, oltre ai prezzi praticati e a tutti gli elementi tecnici e identificativi di impianti e clienti, le date di scadenza delle verifiche periodiche, così da consentire all'attrice di conoscere preventivamente in dettaglio e conseguentemente organizzare la tipologia di attività da svolgere, nonché di tenere sotto stretto controllo gli adempimenti della propria clientela e organizzare debitamente la propria attività, commerciale e tecnica; tale valore economico deve essere considerato non tanto nel senso che i dati possiedono un valore di mercato, bensì nel senso che il loro utilizzo comporta «un vantaggio concorrenziale che consente di mantenere o aumentare la quota di mercato» (Trib. Bologna, sez. spec. imprese, 5 novembre 2014, Foro it., Rep. 2017, voce

Concorrenza (disciplina), n. 170); la Suprema corte ha avuto modo di chiarire che, se non può attribuirsi natura di segretezza e valore economico ad un elenco clienti costituito da una semplice lista di nomi e recapiti, facilmente accessibili e privi di una qualificazione ulteriore utile a comunicare informazioni tali da fornire un vantaggio ai concorrenti, diversamente occorre «ritenere qualora l'insieme dei nomi si caratterizzasse per uno o più elementi comuni in modo da far rientrare quei clienti in una specifica categoria, dotata di caratteristiche commerciali ben definite; sicché l'elenco avrebbe rappresentato per l'impresa uno strumento essenziale nell'organizzazione e nello svolgimento della propria attività e come tale un vantaggio» (Cass. 19 giugno 2008, n. 16744, id., 2008, I, 2441);

— che la disponibilità delle informazioni in questione ha consentito ad Inspecta s.r.l. di avviare, sin dalla sua costituzione, una massiccia operazione di presa di contatto con gli amministratori di condominio clienti di Eurofins, per ottenere l'incarico di compiere le verifiche periodiche sugli ascensori condominiali e sui relativi impianti elettrici, con la conseguenza che, nel periodo 2011-2014 per le zone del Piemonte e nel periodo 2012-2015 nelle zone della Lombardia, a seguito di anomali recessi da parte degli amministratori di condominio propri clienti, è calato in modo altrettanto anomalo il fatturato di Eurofins nel settore verifiche ascensori e impianti elettrici con riferimento alla clientela «condomini di civile abitazione»;

— che, grazie ai dati contenuti nel database commesse, sul finire del 2012 l'attacco di Inspecta s.r.l. si è fatto ancora più sfacciato, rivolgendosi anche nei confronti della clientela di Eurofins costituita da aziende (cfr. anche i messaggi sub doc. 36, ricevuti dall'ispettore esterno di Eurofins sig. Bressan, anziché dall'effettivo destinatario sig. Bertello, a causa di un errore negli archivi informatici di Eurofins, laddove l'indirizzo e-mail di Paolo Bressan risulta inspiegabilmente associato a tale Bertello);

— che, malgrado i contatti in forma amichevole che si tennero all'epoca tra Eurofins e Inspecta (si trattava di ex colleghi, tra i quali spesso intercorreva un buon rapporto personale) e l'iniziale tregua seguita agli stessi, l'attacco illecito di quest'ultima riprendeva dopo pochi anni, relativamente, questa volta, ai contratti con le aziende, con particolare riferimento alle verifiche periodiche nel settore degli impianti elettrici;

— che, impossessatasi del know-how di Eurofins, Inspecta s.r.l. ha potuto godere di un vantaggio concorrenziale enorme, senza alcun investimento: conoscendo infatti i prezzi applicati dal concorrente per ogni singolo cliente e/o impianto (elettrico o ascensore), unitamente alla data di scadenza delle verifiche e dei contratti, incluso il periodo di preavviso per l'eventuale disdetta dei medesimi, nonché tutti i dati di dettaglio dell'impianto — incluse eventuali problematiche — necessari per quantificare il tempo per erogare le attività, il costo dell'intervento, e quindi il relativo margine, l'attività di ricerca e reperimento dei clienti è assai semplificata; in tempo debito per rispettare scadenze e preavvisi, infatti, si inizia un sistematico contatto di tutti i clienti della lista proponendo ad ognuno di loro un prezzo, anche solo leggermente più favorevole di quello praticato da Eurofins e si acquisisce, con poca fatica, il cliente; è evidente che ciò non sarebbe realizzabile se non si fosse in possesso dei database di Eurofins;

— che si è di fronte ad un comportamento illecito integrante la previsione di cui al n. 3 dell'art. 2598 c.c. (ogni altro mezzo non conforme ai principî della correttezza professionale), che, nel caso concreto, ha come scopo ed effetto lo sviamento di clientela dell'attrice; appropriarsi delle informazioni sui prezzi praticati da un concorrente, per di più abbinati ai relativi dati tecnici, costituisce un illecito di particolare gravità, in quanto si tratta di un dato sensibile che consente di realizzare uno sviamento di clientela particolarmente odioso; il secondo requisito previsto dalla fattispecie di cui all'art. 2598, n. 3, c.c. della «idoneità a danneggiare l'altrui azienda», è integrato non solo in astratto ma anche in concreto; secondo costante giurisprudenza, peraltro, gli atti contrari ai principî della correttezza professionale rappresentano un illecito di pericolo in quanto è

sufficiente che la condotta vietata sia, di per sé, potenzialmente idonea a causare un danno (cfr., ex multis, Cass. 3039/05, id., Rep. 2006, voce cit., n. 242; 12103/95, id., 1996, I, 1765) — sulle quali basi si è ottenuta la tutela cautelare —, mentre la prova del danno e la dimostrazione dell'elemento soggettivo rilevano in fase di merito ai fini del risarcimento del danno, per il quale si agisce quindi in questa sede.

4.3. - Ciò chiarito, il presente procedimento è stato preceduto da una fase cautelare promossa dalla società Eurofins Modulo Uno s.r.l. nei confronti dell'attuale parte convenuta, iscritta al n. 16056/2016 r.g., all'esito della quale il giudice designato del Tribunale di Torino dott. Sburlati ha emesso ordinanza in data 6 settembre 2016, che ha accolto le domande della parte attrice in questi termini:

«Conferma la descrizione disposta con il decreto del 15 giugno 2016;
autorizza il sequestro degli asset di cui ai nn. 1, 2, 3, 10, 11 e 12 delle tabelle contenute nella relazione dell'ing. Andrea Ribero del 25 luglio 2016, p. 4, 5 e 7;
ordina all'Inspecta s.r.l. di ritirare tali asset dai terzi a cui ne abbia concessa la disponibilità;
inibisce all'Inspecta s.r.l. di usare le informazioni segrete dell'Eurofins Modulo Uno s.r.l.;
fissa a carico dell'Inspecta s.r.l. la somma di euro 1.000 per ogni impianto rispetto al quale sia accertata la violazione dell'inibitoria, con un minimo di euro 2.000 per ogni soggetto illecitamente contattato;
fissa il termine perentorio di giorni sessanta per l'inizio del giudizio di merito, riservando all'esito di tale giudizio la decisione sulle spese di lite e di consulenza».

Il giudice della fase cautelare ha ritenuto che fossero sussistenti tutti i presupposti previsti dall'art. 98 cod. proprietà industriale per riconoscere ai dati contenuti nelle banche dati lift e commesse la natura di informazioni riservate.

4.4. - Occorre precisare che il legislatore ha provveduto a recepire la direttiva (Ue) 2016/943 del parlamento europeo e del consiglio dell'8 giugno 2016 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti.

Con il d.leg. 63/18, invero, sono state apportate modifiche al codice di proprietà industriale; tuttavia, al caso di specie è applicabile *ratione temporis* la normativa previgente.

L'art. 98, 1° comma, cod. proprietà industriale, dunque, prevedeva — e prevede tuttora — che costituiscono «oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

- a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
- b) abbiano valore economico in quanto segrete;
- c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete».

Nel caso di specie, il primo presupposto previsto dalla citata lett. a) dell'art. 98, 1° comma, cod. proprietà industriale, è certamente integrato.

Le banche dati de quibus si presentano come un insieme di dati anagrafici e commerciali relativi ai singoli clienti della società attrice, raccolti ed organizzati secondo un sistema che consente all'operatore di tenere traccia delle indicazioni finanziarie, della tipologia di assistenza, della scadenza delle manutenzioni e dei prezzi praticati.

La sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bologna — ex multis — in una recente sentenza ha seguito il medesimo orientamento, affermando che l'art. 98 cod. proprietà industriale si riferisce a tutto ciò che può rientrare nella nozione di know-how, quindi informazioni di natura tecnica o commerciale, ivi comprese quelle finanziarie, di gestione o di marketing (Trib. Bologna 2222/17). Affinché un'informazione possa definirsi segreta non è necessario che sia

inaccessibile, ma è sufficiente che la sua acquisizione sia soggetta a sforzi non indifferenti, superiori rispetto a quelli che occorrono per effettuare un'accurata ricerca.

Nel caso di specie, la società convenuta ha sostenuto che le informazioni di cui la società attrice reclama la segretezza siano, in realtà, facilmente accessibili dagli operatori del settore.

Indubbiamente i dati anagrafici dei clienti, i relativi indirizzi di posta elettronica e gli indirizzi delle rispettive sedi possono essere più o meno facilmente reperiti attraverso una ricerca online; nondimeno, i dati finanziari, le date di scadenza delle manutenzioni, i prezzi e le condizioni praticati da una determinata società ai propri clienti non sono informazioni reperibili attraverso una mera e banale ricerca su Internet.

Sul punto, la parte convenuta ha rilevato che taluni clienti pubblicano sui propri siti web i prezzi e le condizioni loro praticate dai verificatori. Si tratta di una decisione squisitamente discrezionale del singolo cliente, che non consente di sussumere l'agevole accessibilità di tali dati a tutti gli operatori del settore, escludendo così la proteggibilità di quelle informazioni ai sensi degli art. 98 e 99 cod. proprietà industriale.

Il secondo presupposto previsto dalla citata lett. b) dell'art. 98, 1° comma, cod. proprietà industriale è parimenti soddisfatto. Invero, le informazioni segrete hanno valore economico in quanto sia stato necessario uno sforzo economico per ottenerle e nella misura in cui l'imprenditore realizzi un risparmio con la loro utilizzazione.

La società Eurofins Modulo Uno s.r.l., fruendo delle predette informazioni, indubbiamente ottiene un vantaggio economico, che consiste in un risparmio sia in termini di costi, sia in termini di tempo. L'attività d'impresa, così, si svolge in modo più fluido, rapido ed efficace, non essendo richiesto all'imprenditore di dover effettuare intense attività di ricerca e di catalogazione dei dati relativi ai propri clienti e ai servizi loro prestati.

Infine, sussiste anche il terzo ed ultimo requisito previsto dalla citata lett. c) dell'art. 98, 1° comma, cod. proprietà industriale.

La società Eurofins Modulo Uno s.r.l. ha spiegato che l'accesso alle banche dati commesse e lift era sottoposto a misure di protezione non indifferenti.

Per accedere ai predetti software è necessario essere in possesso di un account ufficiale aziendale, al quale accedere tramite un computer abilitato ad operare nella rete interna, a seguito di formale richiesta e autorizzazione da parte del responsabile dell'azienda; è necessario, poi, essere in possesso di una password con elevato grado di sicurezza, che deve essere modificata con una frequenza non superiore ai tre mesi; dopo di che viene ricevuto un ulteriore nome utente specifico fornito dal gestore dei sistemi, a seguito di autorizzazione del responsabile dell'azienda o dell'area di riferimento; alla creazione dell'utente sono associati i permessi di sola lettura o di lettura e scrittura a specifiche aree e database, al fine di compiere determinate operazioni od estrazioni.

La società convenuta sostiene che la società attrice non abbia sufficientemente provato che le misure di sicurezza fossero già state predisposte al momento della presunta sottrazione illecita delle informazioni. La parte convenuta, in particolare, sostiene che nel 2011 fosse una prassi quella di consegnare ai verificatori estrazioni dei database aziendali, affinché se ne servissero per il regolare svolgimento della loro attività lavorativa.

In realtà, la società Eurofins Modulo Uno s.r.l. non ha mai affermato che le informazioni non venissero divulgate ai verificatori e agli altri dipendenti nell'ambito della propria attività lavorativa; ha contestato, però, la sottrazione illecita delle predette informazioni al fine di avvantaggiarsene nell'esercizio di un'attività imprenditoriale concorrente. Il fatto che i documenti prodotti da Eurofins Modulo Uno s.r.l. rechino date successive rispetto al 2011 non significa che la politica di sicurezza non fosse in vigore già all'epoca; infatti, la società Inspecta s.r.l. non nega che già nel 2011 fossero richieste credenziali di accesso per poter entrare nei software aziendali, né che fosse necessario utilizzare un computer collegato alla rete interna dell'azienda per accedervi.

In conclusione, le informazioni di cui si discute devono qualificarsi come «segrete» ai sensi dell'art. 98 cod. proprietà industriale e, quindi, tutelabili ex art. 99 cod. proprietà industriale.

Come si è detto, la società Eurofins Modulo Uno s.r.l. contesta alla società Inspecta s.r.l. di aver illecitamente acquisito ed utilizzato i dati conservati nelle banche dati lift e commesse al fine di sviare la clientela a proprio favore.

La fondatezza di questa accusa è stata sufficientemente provata documentalmente ed è stata accertata in fase cautelare per mezzo della c.t.u. elaborata dall'ing. Ribero.

In realtà, già da un semplice raffronto tra la schermata estratta dal database commesse con riferimento al cliente Ronc s.r.l. e il contenuto dell'e-mail inviata dal sig. Parenzan Antonio si evince *ictu oculi* che si tratta dei medesimi dati organizzati secondo il medesimo schema.

Il sig. Parenzan era stato licenziato dalla società Eurofins Modulo Uno s.r.l. all'inizio del 2015, «a seguito della rilevante e stabilizzata riduzione di attività» della società ed assunto nell'arco del 2015 nella società Tharsos s.r.l., tant'è che nell'accordo stipulato tra la società Inspecta s.r.l. e Tharsos s.r.l. del 3 novembre 2015 egli figura quale segnalatore d'affari. Sulle dinamiche relative alle società appena citate, Inspecta s.r.l. e Tharsos s.r.l., si tornerà più avanti, quando si affronterà il tema della concorrenza sleale.

La parte convenuta nel proprio atto introduttivo rileva che le risultanze della descrizione non sarebbero utilizzabili nel giudizio di merito ai sensi dell'art. 698, 3° comma, c.p.c., che prescrive: «I processi verbali delle prove non possono essere prodotti, né richiamati, né riprodotti in copia nel giudizio di merito, prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso».

La parte attrice ha replicato che la convenuta, essendosi costituita tardivamente, è incorsa nelle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.; in realtà, l'eccezione sollevata dalla società convenuta è un'eccezione processuale rilevabile d'ufficio.

Tuttavia, la società Inspecta s.r.l., nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c., ha affermato quanto segue: «Senza rinunciare alla nostra eccezione di inammissibilità in questa fase dei riferimenti alle risultanze della descrizione ex art. 698, 3° comma, c.p.c., dobbiamo tuttavia rilevare l'inesattezza di quanto riferito da controparte». Seguono, poi, ben cinque pagine in cui, di fatto, la parte convenuta tratta delle risultanze della c.t.u. svolta in fase cautelare e sviluppa le proprie argomentazioni ed osservazioni. Pertanto, non rileva la dichiarazione secondo cui la società convenuta non intende rinunciare all'eccezione di inammissibilità, tenuto anche conto che, secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, l'art. 698 c.p.c. non prescrive, ai fini della produzione in giudizio delle prove assunte in sede di istruzione preventiva, un formale provvedimento che ne dichiari l'ammissibilità, onde tali prove devono ritenersi ammesse per il fatto stesso che abbiano formato oggetto di discussione tra le parti ed il giudice le abbia esaminate, traendone elementi per la formazione del proprio convincimento (cfr., in tal senso, Cass. 8 ottobre 1990, n. 9863, id., Rep. 1990, voce Istruzione preventiva, n. 4).

Le risultanze della c.t.u. svolta durante la fase cautelare sono dunque ammissibili ed utilizzabili nel presente giudizio. Ne deriva che le osservazioni dell'ing. Ribero debbono essere tenute in considerazione, al fine di determinare se vi sia stata un'illecita sottrazione ed utilizzazione delle informazioni segrete della società Eurofins Modulo Uno s.r.l. da parte di Inspecta s.r.l.

Ora, il c.t.u. ing. Ribero, a seguito della propria analisi, ha concluso riferendo che, «alla luce di quanto riscontrato in fase di confronto sugli asset è possibile affermare che i file rinvenuti sui PC durante la fase di descrizione sono stati generati dai file presentati dalla parte ricorrente e contenuti nel documento 12. In particolare si segnala che le basi dati di provenienza dei file rinvenuti sui PC in uso ad Inspecta sono in gran parte derivate da quelle fornite dalla parte ricorrente».

La società Inspecta s.r.l. non ha contestato specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115, 1° comma, c.p.c., di aver sottratto ed utilizzato i dati estratti dai database segreti di proprietà

di Eurofins Modulo Uno s.r.l. Le difese della convenuta, infatti, si fondano essenzialmente sulla carenza delle prove fornite dalla controparte.

Risulta sufficientemente accertato che la società *Inspecta s.r.l.* abbia non solo sottratto le informazioni segrete di proprietà di Eurofins Modulo Uno s.r.l., ma le abbia anche utilizzate illecitamente, integrando una condotta di concorrenza sleale, secondo quanto si dirà infra.

4.3. [sic] - Ai sensi dell'art. 2598, n. 3, c.c. compie atti di concorrenza sleale chiunque «si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principî della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda».

Nel caso di specie, la società *Inspecta s.r.l.* risulta aver posto in essere una condotta di concorrenza sleale nel senso sopra riportato, risultando documentalmente provato, oltre a quanto già evidenziato in precedenza, quanto segue:

- in data 22 marzo 2011 il sig. Maffei Carlo e la sig. Grassi Pirrone Paola costituivano la società *Tharsos s.r.l.*, che svolge attività attinenti all'organizzazione aziendale, alla sicurezza del lavoro, alla tutela dell'ambiente e della salute e all'energia, nonché una funzione di holding;

- con lettera datata 11 marzo 2011 il sig. Maffei Carlo rassegnava le proprie dimissioni dalla società attrice, che divenivano efficaci a far data del 14 marzo 2011; quindi la società *Tharsos s.r.l.* veniva costituita appena otto giorni dopo che le dimissioni del sig. Maffei erano divenute efficaci; dalla visura relativa all'anno 2016 risulta che la quota di proprietà del sig. Maffei Carlo nella stessa *Tharsos s.r.l.* è stata acquistata o ceduta al sig. Vaisitti Bruno con atto depositato presso il registro delle imprese in data 5 dicembre 2012;

- con lettera datata 2 maggio 2011 il sig. Vaisitti Bruno rassegnava le proprie dimissioni dalla società *Eurofins Modulo Uno s.r.l.*, che divenivano efficaci a far data del 5 agosto 2011; nel 2011 la società *Tharsos s.r.l.* era amministrata dai sig. Maffei Carlo e Managò Vincenzo; nel 2016, invece, era amministrata dai sig. Vaisitti Bruno e Managò Vincenzo. Si noti che già nel 2011 la società *Tharsos s.r.l.* deteneva una partecipazione in un'altra società, *Inspecta s.r.l.*, per una quota pari ad euro 9.000, che, in sostanza, la qualificava come socio di maggioranza;

- la società *Inspecta s.r.l.*, convenuta nel presente giudizio, veniva costituita il 9 maggio 2011 dai soci *Tharsos s.r.l.*, sig. Dalla Bontà Vanna e sig. Pasqua Marco;

- con lettera del 29 aprile 2011 il sig. Pasqua Marco rassegnava le proprie dimissioni dalla società attrice, che divenivano efficaci a far data del 1° maggio 2011;

- nel 2011 gli amministratori della società *Inspecta s.r.l.* erano: il sig. Vaisitti Bruno, il sig. Managò Vincenzo, la sig. Dalla Bontà Vanna e il sig. Pasqua Marco; tuttavia, nel 2016 i soci nonché amministratori di *Inspecta s.r.l.* erano il sig. Maffei Carlo, la sig. Dalla Bontà Vanna e il sig. Pasqua Marco;

- come già ricordato, l'oggetto sociale di *Inspecta s.r.l.* ricomprende l'attività di ispezione, di verifica e di certificazione dei prodotti, materiali, macchine, impianti con riferimento a direttive comunitarie, capitolati, regolamenti o leggi nazionali, in altri termini attività concorrenti a quella svolta dall'attrice.

Questa sintetica ricostruzione consente di presentare i protagonisti della vicenda controversa e di comprendere come le asserzioni dell'odierna attrice risultino fondate.

La società *Eurofins Modulo Uno s.r.l.* sostiene che la società *Inspecta s.r.l.* sia stata lo strumento per mettere in atto un piano che gli ex soci e dipendenti avevano progettato per danneggiare la stessa società attrice.

In effetti, dai rilievi svolti e considerata la natura dei rapporti tra la società attrice e i soci della convenuta, risulta accertato che l'*Inspecta s.r.l.* ha posto in essere strategie commerciali sleali con l'obiettivo di screditare e danneggiare la rivale. Del resto, è proprio la convenuta a fornire un valido motivo: «in seguito della citata acquisizione di Modulo Uno s.p.a. da parte del gruppo Eurofins Scientific, e il conseguente cambio di denominazione della società torinese in Eurofins Modulo Uno

s.p.a., si sono manifestate alcune divergenze professionali e controversie contrattuali intercorse tra alcuni ex membri della compagine sociale della società oggetto di acquisizione (che comunque non rivestivano un ruolo apicale nella società stessa) e la nuova proprietà, poi ampiamente transatte».

L'atto transattivo di cui fa menzione la convenuta è del 7 marzo 2011; ora, se le divergenze erano state «ampiamente transatte», allora non si comprende per quale ragione a partire dal marzo del 2011 proprio alcuni dei sottoscrittori della transazione avessero deciso di rassegnare le proprie dimissioni. È evidente che alcuni soggetti non erano del tutto soddisfatti dell'accordo raggiunto, altrimenti non avrebbero costituito una nuova società, che svolge la medesima attività di quella da cui hanno deciso di uscire.

Queste circostanze fanno presumere che dietro alla costituzione di Tharsos s.r.l. e di Inspecta s.r.l. vi fosse una vera e propria strategia ai danni dell'attuale parte attrice.

La società Eurofins Modulo Uno s.r.l. lamenta che nel 2011 aveva visto scendere in modo anomalo e sospetto il fatturato relativo alla propria attività, in particolare nel settore verifiche ascensori e impianti elettrici, con riferimento alla categoria di clienti denominata «condomini di civile abitazione». A partire dal secondo semestre del 2011 la società attrice aveva registrato numerosi recessi da parte di quella categoria di clienti, però questi potevano essere giustificati dal venir meno del rapporto fiduciario, dato che alcuni tecnici avevano rassegnato le proprie dimissioni.

Eurofins Modulo Uno s.r.l. aveva cominciato ad avere contezza delle azioni della società Inspecta s.r.l. nel 2012, quando il sig. Bressan Paolo, ispettore esterno della medesima Eurofins, aveva ricevuto al proprio indirizzo privato di posta elettronica messaggi promozionali e pubblicitari provenienti da Tharsos s.r.l. e da Inspecta s.r.l.

La mail in questione era stata inviata da Tharsos s.r.l. al sig. Bressan il 4 settembre 2012. In realtà, nel testo della mail si legge «sig. Bertello», ma si tratta di un errore. È lo stesso sig. Bressan che inoltra la suddetta mail al sig. Trisoglio, legale rappresentante di Eurofins Modulo Uno s.r.l., scrivendo: «Hanno sbagliato indirizzo mail o si sono beccati il database?».

Si fa riferimento a questi dettagli, per riempire la cornice ed avere il quadro di insieme dell'intera vicenda.

La società convenuta non ha mai specificamente contestato di aver illecitamente sottratto ed utilizzato le informazioni segrete di Eurofins Modulo Uno s.r.l. per trarne un vantaggio economico, ostacolando scorrettamente la concorrenza; al contrario, si è sempre limitata a sostenere che la società attrice non avesse fornito prove sufficienti a sostegno della propria tesi.

In realtà, guardando ai fatti, che risultano essere stati provati documentalmente e/o non contestati specificamente dalla convenuta (art. 115, 1° comma, c.p.c.), si evince che sin dal 2011 la neonata società Inspecta s.r.l., insieme alla sorella Tharsos s.r.l., avesse messo in atto un piano volto a scalzare la società attrice concorrente non soltanto per mere ragioni economiche, ma anche e soprattutto per riscattarsi da talune divergenze professionali che erano insorte negli anni precedenti.

Anche se in comparsa conclusionale la convenuta ha ribadito che le predette circostanze sono estranee al presente giudizio, in ogni caso, ad avviso di questo collegio, le stesse assumono rilevanza, costituendo l'inizio dell'intera vicenda oggetto della presente controversia.

La disposizione di cui all'art. 2598, n. 3, c.c. fa riferimento a principi o regole di natura essenzialmente economica, temperati da un giudizio di natura morale «professionale». L'interprete è chiamato a verificare se la condotta dell'imprenditore concorrente abbia o non rispettato i canoni suggeriti dalla morale pubblica corrente e, quindi, se essa sia o non idonea a danneggiare l'altrui azienda.

Come si è detto in precedenza, risulta accertato che le informazioni contenute nei database lift e commesse hanno natura «segreta» ai sensi dell'art. 98 cod. proprietà industriale e sono, pertanto, tutelabili ai sensi dell'art. 99 cod. proprietà industriale. A nulla valgono le obiezioni di parte

convenuta, che sostiene che tali dati siano meri dati anagrafici accessibili a qualsiasi operatore del settore e che, comunque, parte attrice non ha sufficientemente provato la sussistenza di idonee misure di segregazione degli stessi.

Invero, la Corte di cassazione, con riferimento ad una fattispecie analoga a quella de qua, ha chiarito che, «in caso di sviamento di clientela realizzato attraverso l'utilizzazione delle informazioni riguardanti i rapporti dell'impresa concorrente con i clienti, la normale accessibilità di tali notizie ai dipendenti non è di per sé sufficiente ad escludere la configurabilità della concorrenza sleale, qualora le stesse, come nella specie, siano per loro natura riservate, e quindi destinate a non essere divulgate al di fuori dell'azienda» (Cass. 6274/16, id., Rep. 2017, voce Concorrenza (disciplina), n. 176).

Ciò precisato, dunque, la condotta di *Inspecta s.r.l.* certamente non è stata rispettosa dei canoni di correttezza professionale.

L'ordinamento tutela le informazioni riservate poiché esse sono frutto dell'investimento, sia in termini di tempo, sia in termini di costi, dell'imprenditore.

Una nuova impresa che entri nel mercato deve affrontare una serie di ostacoli che sono creati dagli inevitabili meccanismi di funzionamento del mercato stesso. La correttezza nell'ambito concorrenziale consente, da un lato, agli imprenditori di non vanificare i propri sforzi e, dall'altro, agli utenti di poter operare una scelta consapevole tra i diversi operatori del mercato.

Ogni impresa è libera di scegliere la strategia commerciale di promozione dei propri prodotti e/o servizi che ritenga più opportuna ed efficace, ma sempre rispettando i principi di leale concorrenza.

La società convenuta nelle proprie difese ha affermato che nel settore di riferimento in cui operano entrambe le società in lite vige un regime assimilabile alla «concorrenza perfetta».

Questa asserzione, del tutto inconsistente, è smentita dalla stessa convenuta in comparsa di costituzione e risposta, laddove scrive: «[...] è certamente credibile che *Inspecta* — che nel 2011 si affacciava per la prima volta in un mercato complesso e assai competitivo — abbia contattato un numero medio-alto di potenziali clienti (di *Eurofins* così come di altri concorrenti), ed è certamente credibile che *Inspecta* si sia rivolta (anche, ma non solo) a quei soggetti con cui i suoi fondatori avevano pregressi rapporti di stima personale e professionale; [...]».

Insomma, la società *Inspecta s.r.l.* ammette di aver contattato i clienti di *Eurofins Modulo Uno s.r.l.* e non contesta specificamente di aver illecitamente sottratto ed utilizzato, al fine di contattare i suddetti clienti, le informazioni riservate di *Eurofins Modulo Uno s.r.l.*; inoltre, è stato documentalmente provato che *Inspecta s.r.l.*, per mezzo dei segnalatori di *Tharsos s.r.l.*, ha sistematicamente e massicciamente contattato i clienti di *Eurofins Modulo Uno s.r.l.*, facendo espressi riferimenti alla storia e alle vicende della stessa società attrice, quasi come se volesse screditarla agli occhi del cliente.

Inoltre, tenuto conto delle date in cui sono stati formalmente comunicati i recessi dei soggetti che sono soci o comunque lavorano per *Inspecta s.r.l.* e per *Tharsos s.r.l.* e delle date in cui le società stesse sono state costituite, si può affermare che corrisponde al vero che quegli stessi soggetti hanno elaborato e messo in atto un piano articolato in tre fasi: storno di dipendenti, costituzione di società concorrenti con *Eurofins Modulo Uno s.r.l.*, sviamento di clientela.

Appare dunque incontrovertibile che la società *Inspecta s.r.l.* abbia posto in essere una condotta contraria ai principi della correttezza professionale.

Con riguardo all'idoneità di tale condotta a danneggiare l'altrui azienda, valgono le medesime conclusioni.

Eurofins Modulo Uno s.r.l., infatti, ha più volte sottolineato che il recesso di alcuni dei più validi dipendenti ha causato notevoli difficoltà all'azienda. Inoltre, se la costituzione di una società concorrente non è di per sé un fatto dannoso, lo sviamento di clientela attraverso l'utilizzo delle informazioni riservate illecitamente sottratte è certamente lesivo dell'altrui azienda.

Le informazioni riservate, costituite dall'insieme dei dati relativi alla clientela e ai rapporti contrattuali intrattenuti con la clientela, rappresentano il know-how della società Eurofins Modulo Uno s.r.l.

Le banche dati consentono di organizzare in modo efficiente l'attività della società e, in tal modo, attribuiscono un vantaggio economico, consistente nel risparmio di risorse per il reperimento delle informazioni e l'utilizzo delle stesse.

Si ritorna alla ratio della tutela delle informazioni riservate prevista dal codice della proprietà industriale: se, infatti, un'impresa concorrente entra illecitamente in possesso delle predette informazioni, acquisisce un indebito vantaggio concorrenziale che, da un lato, è contrario ai canoni della leale concorrenza e, dall'altro, determina un potenziale danno all'impresa cui le informazioni sono state sottratte, giacché questa perde il proprio vantaggio concorrenziale lealmente conquistato.

Inoltre, merita un cenno il fatto che in tutte le mail prodotte in giudizio, con cui i segnalatori di Tharsos s.r.l., per conto di Inspecta s.r.l., hanno contattato i diversi clienti della società attrice, vi siano riferimenti alla storia di Eurofins Modulo Uno s.r.l., così come il fatto che nelle stesse mail scambiate tra i soci di Inspecta s.r.l. e di Tharsos s.r.l. vi fossero continui e pungenti riferimenti alle vicende riguardanti la società attrice, un costante resoconto dell'attività della società attrice circa i clienti persi, acquisiti o mantenuti; si tratta di indizi precisi, gravi e concordanti, da cui si evince che dietro alle azioni commerciali di Inspecta s.r.l. vi fosse lo specifico intento di danneggiare Eurofins Modulo Uno s.r.l.

Non rileva, infine, il dato che il sig. Parenzan, autore di talune di quelle email, fosse dipendente di Tharsos s.r.l., che non è parte in causa. Per asserzione della stessa convenuta e in base alle risultanze documentali, la società Tharsos s.r.l. e la convenuta Inspecta s.r.l. sono legate da un accordo che prevede che la prima metta a disposizione della seconda i propri segnalatori d'affari; inoltre, fino al 2012 Tharsos s.r.l. era proprietaria di una partecipazione nella stessa Inspecta s.r.l.

4.4. - Con riguardo alla domanda proposta dalla parte attrice alla lett. c) delle proprie conclusioni, di integrazione di quanto statuito dal giudice cautelare, deve riconoscersi l'estensione della tutela accordata anche agli asset nn. 8 e 9 di cui alla relazione peritale ing. Ribero, così come ai circa 600 file di MS Word rinvenuti in sede di descrizione (cfr. p. 9 relazione dell'ing. Ribero del 7 luglio 2016), tenuto conto che, come affermato dalla parte attrice e non contestato dalla parte convenuta, il database marketing dal 2013 è confluito nel database commesse, che è oggetto delle domande di merito del presente giudizio.

4.5. - Pertanto, alla luce di tutte le osservazioni e considerazioni che precedono, deve:

— accertarsi e dichiararsi la violazione da parte della società Inspecta s.r.l. dei diritti di proprietà intellettuale della società Eurofins Modulo Uno s.r.l., ai sensi dell'art. 98 cod. proprietà industriale, secondo quanto indicato in motivazione;

— accertarsi e dichiararsi la concorrenza sleale da parte della società Inspecta s.r.l. nei confronti della società Eurofins Modulo Uno s.r.l. ai sensi dell'art. 2598, n. 3, c.c., secondo quanto indicato in motivazione;

— inibirsi alla società Inspecta s.r.l. di usare le informazioni segrete di cui ai database «commesse» e «lift» di proprietà di Eurofins Modulo Uno s.r.l., ai sensi dell'art. 98 cod. proprietà industriale, secondo quanto indicato in motivazione;

— ordinarsi alla società Inspecta s.r.l. di ritirare definitivamente gli asset di cui ai nn. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 e 12 delle tabelle contenute nella relazione dell'ing. Andrea Ribero del 25 luglio 2016 (pag. 4, 5 e 7), depositata nel procedimento cautelare iscritto al n. 16056/2016 r.g., dai terzi a cui ne abbia concessa la disponibilità;

— fissarsi a carico della società Inspecta s.r.l. la somma di euro 1.000 per ogni impianto rispetto al quale sia accertata la violazione dell'inibitoria, con un minimo di euro 2.000 per ogni soggetto illecitamente contattato.

4.6. - Non è necessario confermare il sequestro degli asset illecitamente detenuti dalla società Inspecta s.r.l. riferibili a tali diritti di proprietà intellettuale, l'inibitoria e la penale in caso di violazione disposti dal Tribunale di Torino con ordinanza in data 6 settembre 2016, all'esito del procedimento cautelare iscritto al n. 16056/2016 r.g.

Invero, il carattere distintivo di ogni provvedimento cautelare risiede nella «strumentalità», nel senso che essi sono sempre preordinati all'emanazione di un ulteriore provvedimento definitivo, di cui preventivamente assicurano la fruttuosità pratica.

Nel caso di specie, i provvedimenti cautelari restano dunque «assorbiti» dalle pronunce di cui alla presente sentenza sopra indicate al punto che precede.

Con specifico riguardo al «sequestro» degli asset illecitamente detenuti da Inspecta riferibili a tali diritti di proprietà intellettuale, si deve osservare che, a seguito della pronuncia della presente sentenza definitiva, tale provvedimento resta assorbito e non ha più ragion d'essere, tant'è che non viene più contemplato dall'art. 124 cod. proprietà industriale, che disciplina le misure correttive e le sanzioni civili che possono essere disposte con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale.

4.7. - Con riguardo alla domanda di risarcimento del danno proposta dalla parte attrice alla lett. d) delle proprie conclusioni, si deve innanzitutto richiamare l'art. 2600 c.c. che sancisce che, «se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore è tenuto al risarcimento dei danni» e che, «accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume». Il 1° comma della norma citata richiama l'art. 2043 c.c. Ciò implica che, ai fini del risarcimento del danno, il soggetto leso deve provare la sussistenza di tutti i presupposti previsti per la responsabilità aquiliana: l'elemento oggettivo, l'elemento soggettivo e il nesso causale tra la condotta e l'evento. Tuttavia, il 3° comma della stessa norma introduce una presunzione legale, in forza della quale, a seguito dell'accertamento degli atti di concorrenza sleale, il requisito della colpa può ritenersi presunto fino a prova contraria. Nel caso di specie, la società convenuta non ha fornito alcuna prova che escluda che le si possa imputare una condotta di concorrenza sleale colposa.

Ciò chiarito, la quantificazione proposta dalla parte attrice non risulta corretta. Il calo di fatturato potrebbe essere dovuto ad una serie di cause, anche fisiologiche, che nulla hanno a che fare con gli atti di concorrenza sleale posti in essere dalla parte convenuta.

Tuttavia, è stato accertato che la società attrice abbia patito un danno a causa della condotta della società convenuta e, ai sensi dell'art. 2043 c.c. in generale e del citato art. 2600 c.c.

Il collegio ritiene che la quantificazione del danno debba essere determinata in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., non essendo possibile fare ricorso a criteri oggettivi di calcolo, data la particolarità della fattispecie.

Invero, ai sensi del citato art. 1226 c.c., il danno che non può essere provato nel suo preciso ammontare è determinato dal giudice con valutazione equitativa.

L'equità di cui parla la norma dev'essere intesa nel senso del prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza del danno.

Secondo la Cassazione, peraltro, anche la «grave difficoltà» di provare il danno dà ingresso al giudizio equitativo (cfr. Cass. 19 marzo 1991, n. 2934, id., Rep. 1992, voce Danni civili, n. 147).

Nel caso di specie, la difficoltà di prova verte unicamente sull'ammontare del danno e non anche sulla sua esistenza. In sostanza, nel caso di specie risulta certo l'evento lesivo ed incerta unicamente la sua estensione o l'estensione dei suoi effetti economici negativi.

Il collegio, ritenuto che la quantificazione proposta dalla parte attrice sia incongrua, così calcola il danno in via equitativa:

— con riferimento alle verifiche periodiche Lift biennali, così come risulta dal doc. 52 di parte attrice:

- nel biennio 2010-2011 il fatturato era pari ad euro 2.774.803,43;
- nel biennio 2012-2013 il fatturato era pari ad euro 2.465.281,72, con una differenza rispetto al biennio precedente pari ad euro 309.521,71;
- nel biennio 2014-2015 il fatturato era pari ad euro 2.347.210,78, con una differenza rispetto al biennio precedente pari ad euro 118.070,94;
- dal 2011 al 2015, dunque, è stato registrato un calo del fatturato pari ad euro 427.592,65;
- con riferimento alle verifiche sugli impianti elettrici (verifiche periodiche 462), così come risulta dal doc. 52 di parte attrice, non si rileva un costante calo del fatturato imputabile, ancorché parzialmente, all'accertata concorrenza sleale posta in essere dalla parte convenuta.

Il calo del fatturato così individuato, però, non corrisponde al quantum del danno cagionato dalla concorrenza sleale posta in essere dalla società convenuta. Devono, infatti, essere considerate le altre concause fisiologiche all'andamento del mercato, cui può essere attribuita una percentuale del trentacinque per cento sul totale.

Pertanto, rilevato un calo del fatturato complessivo pari ad euro 427.592,65, che si può arrotondare ad euro 427.593,00, questo deve essere ammortizzato al sessantacinque per cento.

Così, si ottiene un importo pari ad euro 277.935,45, sul quale deve ancora essere calcolato l'utile, tenuto conto dei costi fissi che qualsiasi impresa deve sostenere. Determinata la misura forfetaria dei costi fissi nel sessanta per cento dell'utile, il danno viene equitativamente quantificato nel restante quaranta per cento, quindi in euro 111.174,18.

Trattandosi di somma dovuta a titolo di risarcimento danni e, quindi, di debito di valore, ne consegue che la stessa dovrà essere determinata in funzione del potere di acquisto della moneta, sottraendosi al principio nominalistico. (Omissis)